SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

Priorità 1 - Competitività intelligente

Azione 1.1.1

VOUCHER PER L'INNOVAZIONE DELL'ARTIGIANATO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

COESIONE ITALIA 21-27 SARDEGNA

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA

Voucher per l'innovazione dell'artigianato	
FONTE FINANZIARIA	FESR
PROGRAMMA	Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027
STANZIAMENTO	Importo euro 2.500.000,00
OBIETTIVO – FINALITÀ	Sviluppare e rafforzare la capacità di innovazione anche attraverso l'introduzione di tecnologie digitali, migliorare la collocazione sul mercato e favorire uno sfruttamento consapevole delle opere dell'ingegno.
SETTORI AMMISSIBILI	Tutti, con le seguenti eccezioni: - pesca e acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo (Codice Ateco 2025: Sezione A 03); - produzione primaria dei prodotti agricoli (Codice Ateco 2025: Sezione A 01 A 02); - settori indicati nell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1056 e riconducibili ai seguenti Codici Ateco (Codice Ateco 2025: Sezione B 05, B 06, B 07, B 08.92, B 09, Sezione C 12, C 19.1, C 19.2, C 20.59, C 28.29.2, C 28.93, C 32.99.91, C 33.12.53, Sezione D 35.11, D 35.21, D 35.22, D 35.23, D 35.24, D 35.4, Sezione F 43.22.06, Sezione G 46.21.21, G 46.35.01, G 46.35.09, G 46.85.02, G 47.26.01, G 47.26.02, Sezione H 49.50.1, H 52.22.01); - settori indicati nell'elenco di Codici ATECO di attività escluse come indicati dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente approvata con Circolare MEF RGS n. 32/2021 (Scheda 26) per cui, in alcuni casi, è stato necessario utilizzare la tavola di corrispondenza dei Codice Ateco 2022 con quelli attualmente in vigore (Codice Ateco 2025: Sezione B 05, B 06, B 07, B 08, B 09, Sezione C 19, 24.46, Sezione D 35.21, 35.22, Sezione E 38.21, 38.22, 38.23, 38.31, 38.32, 38.33); - settori indicati nell'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831 De Minimis, tenuto conto delle esclusioni previste dalle altre normative citate e riconducibili ai seguenti Codici Ateco, (Codice Ateco 2025: Sezione A 01.1, A 01.2, A 01.3, A 01.4, A 01.5, A 03,1 e A 03.2, Sezione C 10.2, Sezione G 46.32.3, G 47.23, G 47.92.1).
BENEFICIARI	PMI artigiane, microimprese, liberi professionisti.
LOCALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	L'investimento deve essere realizzato in Sardegna
FORMA DELL'AIUTO	Sovvenzione a fondo perduto
INVESTIMENTI AMMISSIBILI	Investimenti e servizi finalizzati allo sviluppo di prodotti e processi, alla tutela della proprietà intellettuale e alla commercializzazione
TIPOLOGIA DI AIUTO	Aiuti per Investimenti Semplici in Beni e Servizi
REGIME DI AIUTO	Reg. UE 2023/2831 De-Minimis
DIMENSIONE	Minimo € 10.000,00 - Massimo € 50.000,00
INTENSITÀ DELL'AIUTO	Sino al 100% dei costi ammissibili
PREMIALITÀ	Applicate all'intensità dell'aiuto per un massimo di 20 punti percentuali
AIUTO CONCEDIBILE	Costi e massimali previsti esplicitamente da: - Direttive ISBS - Reg. UE 2023/2831 De Minimis
SPESA AMMESSA	-Costi per investimenti materiali e immateriali; -Costi per servizi di consulenza; -Costi per sostenere percorsi di formazione; -Costi per il personale coinvolto;

Voucher per l'innovazione dell'artigianato	
	-Costi generali per la realizzazione del Programma di investimenti.
LIMITAZIONI	Previste esplicitamente dalle Disposizioni Attuative del bando
TEMPISTICHE PROGETTO	- Durata massima: 12 mesi - Proroga (eventuale): Massimo 6 mesi Termine ultimo conclusione progetti: 31.03.2029
DECORRENZA SPESE	Dalla data di presentazione della domanda.
MODALITÀ DI SELEZIONE	Procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
SOGLIA VALUTAZIONE	Punteggio minimo per l'ammissibilità: 60/100
SITI DI RIFERIMENTO	www.sardegnaricerche.it www.sardegnaprogrammazione.it

SOMMARIO

SCHEDA DI SINTESI DEL PROGRAMMA 1
SEZIONE I - FINALITÀ E RISORSE 4
ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO 4
ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA 5
SEZIONE II - BENEFICIARI, INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI, TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 5
ART. 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 5
ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO 6
ART. 5 – PROGETTO, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 6
ART. 6 – REGIME E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 8
ART. 7 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO 11
ART. 8 – PREMIALITÀ 11
ART. 9 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO 13
ART. 10 – FORNITORI QUALIFICATI 13
SEZIONE III - PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE E CONCESSIONE 14
ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 14
ART. 12 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 16
ART. 13 – PROROGHE, VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE 20
ART. 14 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI 23
ART. 15 – CONTROLLI 27
ART. 16 – REVOCA E RINUNCIA DELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTO 27
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI 29
ART. 17 – OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 29
ART. 18 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 30
ART. 19 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 30
ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 31
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI 31
APPENDICE 1 – DEFINIZIONI 32
APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI 34
APPENDICE 3 – REQUISITI 36
APPENDICE 4 – ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE (ISTAT ATECO 2025) 47
APPENDICE 5 – PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 48

SEZIONE I - FINALITÀ E RISORSE

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente Avviso è adottato in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/14 del 17 aprile 2025 ("Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi - ISBS"), nell'ambito della Programmazione Unitaria 2024-2029 (PR Sardegna FESR 2021-2027). L'iniziativa mira al raggiungimento dell'obiettivo specifico RSO1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate”, Azione 1.1.1, Priorità 1 (di seguito PR 2021-2027).

2. L'intervento si inquadra nell'Azione 1.1.1 del PR 2021-2027 ed è finalizzato a sostenere gli investimenti delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) rivolti allo sviluppo di nuovi prodotti, l’adozione di processi innovativi e al miglioramento della collocazione sul mercato. Tali investimenti sono coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3)[1] [Coerenza Requisito R.01] e con l’obiettivo specifico RSO1.1.

3. Sono agevolati, alle condizioni e nei termini previsti dai successivi articoli, gli investimenti che favoriscono l’innovazione delle MPMI e in particolare delle imprese artigiane sarde. Il sostegno è mirato alla realizzazione di Progetti volti all’introduzione di processi innovativi, all’ideazione e alla realizzazione di nuovi prodotti, all’incremento della loro sostenibilità ambientale e al miglioramento della collocazione sul mercato. Tali investimenti devono essere finalizzati alla realizzazione di specifiche tipologie di intervento, descritte nel successivo ART. 5 – PROGETTO, DIMENSIONI e CARATTERISTICHE .

4. L’intervento concorre all’introduzione di tecnologie avanzate anche con riferimento ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica ed ecologica e contribuendo alla crescita sostenibile e all'aumento dell'occupazione qualificata.

5. La procedura è stata definita in stretta aderenza ai principi orizzontali fondamentali stabiliti dalla normativa europea. In particolare, come previsto dall'articolo 73, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, l'intero processo garantisce:

 a. Il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che funge da quadro etico e legale per tutte le attività.

 b. La promozione della parità di genere, integrando la prospettiva di genere in ogni fase per prevenire discriminazioni e favorire pari opportunità.

 c. La garanzia dell'accessibilità per le persone con disabilità, assicurando che non vi siano barriere alla partecipazione e alla fruizione dei risultati.

[1] Scaricabile al seguente Link

6. L'Avviso prevede la concessione di aiuti sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto), attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande saranno registrate e valutate; quelle che conseguiranno un punteggio sufficiente verranno ammesse al contributo in base all'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

7. L'Avviso disciplina le modalità di presentazione della domanda e di valutazione del Progetto.

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse finanziarie attivate per la presente iniziativa, in termini di contributo pubblico, sono pari a euro 2.500.000,00 euro a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Azione 1.1.1.

2. La dotazione finanziaria potrà essere variata in riduzione o in aumento in ragione delle richieste pervenute e della relativa disponibilità, fermo il rispetto delle disposizioni operanti in materia di modifica del Programma. Le risorse rinvenute a seguito di decadenza, rinuncia, revoca parziale o totale potranno essere destinate al finanziamento delle richieste presentate in adesione al presente Programma o essere riprogrammate.

SEZIONE II - BENEFICIARI, INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI, TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

ART. 3 – BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le MPMI ed i soggetti ad esse equiparate [Coerenza Requisiti R.02 (Formali) e R.03 (Dimensionali)], la cui attività rientra nella classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025 elencate nell'Appendice 4 delle presenti disposizioni.

2. Possono beneficiare degli aiuti anche le imprese che risultino titolari di codici ATECO ammissibili riferiti ad attività secondarie, come desumibile dalla visura camerale, a condizione che la proposta progettuale presentata sia riconducibile a tali attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono presentare, a valere sul presente Avviso, **una sola domanda** di contributo.

4.

ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO

1. I Termini per la realizzazione del Progetto sono i seguenti:

Durata (*massima*)	**12 (dodici) mesi**
Proroga (*eventuale*)	**6 (sei) mesi** [Art. 13]
Termine INIZIO progetti	Primo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento amministrativo di concessione al Beneficiario tramite PEC [Rispetto Requisito R.08]
Termine FINE progetti	Quando il Beneficiario ha ottenuto le prestazioni oggetto di agevolazioni e sono rispettate le condizioni del comma 2 del presente articolo.
Termine ULTIMO conclusione progetti	**31.03.2029**

2. I Progetti si intendono conclusi nei casi seguenti, fatto salvo il termine ultimo stabilito dal bando:
 - **a.** Nel caso di **Acquisto di beni e licenze**, la data:
 - ✓ dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - ✓ del Verbale di Collaudo e Messa in Funzione del bene.
 - **b.** Nel caso di **Fornitura di servizi e sviluppo software**, la data:
 - ✓ di conclusione della prestazione specificata nel contratto,
 - ✓ dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - ✓ del Verbale di Consegna e Accettazione Definitiva del Servizio.
3. La realizzazione dell'intervento sarà oggetto di monitoraggio attraverso gli indicatori di Programma.
4. Gli interventi di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento dei target definiti dal PR 2021-2027, Priorità 1 - Azione 1.1.1. Gli indicatori di output e di risultato sono riportati nella tabella seguente.

Azione 1.1.1. Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca, mediante supporto all'attività di ricerca delle imprese nei settori della S3

Denominazione indicatore di output	Codice indicatore	Unità di misura
Imprese sostenute	RCO01	N° imprese
Imprese sostenute mediante sovvenzioni	RCO02	N° imprese

ART. 5 – PROGETTO, DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Progetto

1. Il Progetto deve prevedere la realizzazione di interventi aventi ad oggetto l'introduzione, con particolare riferimento alle imprese artigiane, di processi innovativi, l'ideazione e la realizzazione di nuovi prodotti, l'incremento della loro sostenibilità ambientale la collocazione sul mercato. I progetti dovranno obbligatoriamente includere l'acquisizione di almeno un servizio riconducibile alle tipologie

elencate nella tabella relativa al Requisito R.04, di seguito riportata, purché funzionale allo svolgimento del progetto e coerente con la Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3) [Coerenza Requisito R.01].

Tipologia di servizi	Esempi
a. Servizi per lo sviluppo o innovazione di nuovo prodotto o processo produttivo (Scheda B.1.2 del **Catalogo servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde**: Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo, innovazione di prodotto e di processo, sperimentazione - prove e test)	• Realizzazione prototipi funzionali anche tramite stampa 3D e post-produzione di modelli; • Progettazione, ideazione realizzazione e design di nuove collezioni, nuove linee di prodotto • Sviluppo e realizzazione di sistemi e dispositivi funzionali a processi produttivi di nuova concezione • Altri servizi non in elenco ma coerenti col **Catalogo servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde** per la stessa tipologia.
b. Servizi di supporto alla certificazione	• Percorsi di certificazioni di processo/prodotto; • Percorsi per l'ottenimento di IG;
c. Servizi di supporto alla sostenibilità	• Valutazione dell'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita; • Progettazione finalizzata all'aumento della durabilità, riparabilità o riutilizzabilità del prodotto/processo/packaging; • Consulenze per il test e/o la certificazione di materiali ecologici;
d. Servizi di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati (connessi con gli interventi a, b, c, o e)	• Azioni per valorizzare l'identità dell'impresa e promuovere prodotti e servizi online e offline, inclusi sito web, social media, storytelling e ricerche di mercato;
e. Servizi di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale	• Consulenze per la tutela della P.I. (es: stesura e deposito brevetti/marchi/design o supporto per la stesura di accordi, licenze, ecc…).

2. Il soggetto richiedente deve presentare un Proposta progettuale, costituito da:
 - Descrizione del Progetto: oggetto, finalità e localizzazione, risultato finale da conseguire (output) e dei cambiamenti effettivamente apportati a seguito del progetto (outcome) evidenziando la situazione iniziale e il miglioramento previsto;
 - Le modalità di realizzazione, gestionale e finanziaria (copertura del progetto) tramite compilazione dettagliata del Piano di Lavoro e del Piano dei Costi;
 - Attestazione della capacità economico-finanziaria [Coerenza Requisito R.26];
 - Indicazione sintetica dei risultati attesi in termini di obiettivi, attività ed output con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale [Coerenza Requisito R.01].

Massimali di investimento

3. La dimensione finanziaria del Progetto presentato deve essere non inferiore a **€ 10.000,00** e non superiore a **€ 50.000,00**. A tal proposito si fa presente che la Commissione di valutazione può procedere alla rimodulazione del Piano dei Costi presentato dal Proponente tollerando uno scostamento massimo del 10% rispetto al limite inferiore della dimensione finanziaria.

4. Ove nel Progetto siano inserite spese che determinino il superamento dei Massimali indicati al comma 3 del presente articolo, Il Beneficiario dovrà garantirne la copertura e le relative spese dovranno essere integralmente sostenute entro i termini temporali previsti dall'ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO per la conclusione dello stesso.

ART. 6 – REGIME E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Regime

1. L'aiuto viene concesso a norma del **Regolamento (UE) 2023/2831 "De Minimis",** l'intensità base del contributo è fissata all'**80 %** della spesa ammissibile e può essere incrementata sino al raggiungimento del **100%** in applicazione di quanto disposto dagli ART. 7 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO e ART. 9 – PREMIALITÀ delle presenti Disposizioni Attuative;

Criteri di ammissibilità delle spese

2. Le spese sono ammissibili dal punto di vista temporale quando si collocano entro i termini previsti dall'ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO delle presenti Disposizioni Attuative.
3. Le spese devono essere direttamente imputabili e pertinenti alle attività descritte nel Piano di Lavoro ammesso ad agevolazione

Sono ammissibili i seguenti costi: **COSTI AMMISSIBILI**
A. Costi per investimenti materiali e immateriali (max 35% del piano dei costi)
Fanno parte di tale categoria le seguenti tipologie di spesa: - Macchinari, strumenti e attrezzature, prodotti informatici strettamente funzionali all'attività dell'impresa per l'attuazione ed erogazione del nuovo servizio/prodotto; - Acquisto o licenza da terzi di brevetti già concessi o in corso di deposito, know-how tecnico, scientifico o industriale, brevettato o non brevettato, documentazione tecnica, protocolli, formule, modelli, metodologie operative. In fase di predisposizione del Progetto, i "Costi per investimenti materiali e immateriali" dovranno essere supportati da adeguata descrizione e giustificazione all'interno del Piano di lavoro e da adeguato supporto documentale attraverso la presentazione di preventivi. All'atto di ciascuna rendicontazione (intermedia e/o finale), tutte le spese dovranno comunque essere coerenti con quanto stabilito dal precedente comma 1, lett. d), pertanto per ogni spesa sostenuta dovrà essere fornito adeguato ordinativo, contratto o altro atto equivalente, indipendentemente dal suo costo. Gli investimenti materiali devono essere relativi a macchinari, strumenti, attrezzature nuove di fabbrica e materie prime acquistate alle normali condizioni di mercato ed essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto delle attività progettuali. Esclusivamente nel caso degli investimenti destinati a sostenere l'uso efficiente delle risorse e la transizione verso un'economia circolare, sono ammesse le spese per macchinari, impianti e attrezzature usati se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'art. 17 "Acquisto di materiale usato" del D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66. Le spese di acquisto di attivi materiali devono essere utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del piano di lavoro approvato, ammortizzabili, figurare nell'attivo dell'impresa beneficiaria e devono restare associate all'iniziativa finanziata per almeno cinque anni. Le spese relative all'acquisto di attrezzature e macchinari, tecnologie, laboratori ecc… dovranno rispettare le condizioni esplicitate nell'autodichiarazione (ex ante ed ex post) sul rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), disponibili tra gli allegati alle presenti Disposizioni Attuative. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti all'art. 20 del D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. La percentuale di spesa ammissibile per questa voce di costo verrà ricalcolata a saldo in rapporto al totale dei costi riconosciuti ammissibili da Sardegna Ricerche.
B. Costi per servizi
Fanno parte di tale categoria le seguenti spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al contraente, cui viene

demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione dell'intervento:

- Consulenze specialistiche di natura tecnico scientifiche;
- Servizi e supporto specialistico per la qualificazione e valorizzazione delle lavorazioni artigianali tradizionali;
- Consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza. Queste spese non saranno oggetto di rendicontazione ma verranno rimborsate sulla base del valore forfettario indicato nell'Allegato N - Listino servizi Proprietà Intellettuale;
- Consulenze strategiche e di marketing;
- Formazione;
- Servizi per attività promo-pubblicitarie direttamente riconducibili alle attività del Progetto finanziato: progettazione e realizzazione di materiale promo pubblicitario, web marketing, advertising;
- Ulteriori consulenze specialistiche saranno valutate con riferimento alla coerenza con le attività oggetto del Piano di lavoro.

Non sono ammesse le spese relative alle consulenze di natura amministrativo contabile di tipo continuativo e/o periodico né quelle obbligatorie previste dalla normativa vigente (ad esempio revisore dei conti, commercialista, consulente del lavoro, fiscalista, responsabile della sicurezza, etc.).

Nella predisposizione del Piano di lavoro e del Piano dei costi dovranno essere dettagliare le attività specifiche su cui saranno impegnati i soggetti terzi individuati e allegati i CV e i preventivi, anch'essi dettagliati e comprensivi di:

- Descrizione del servizio/bene richiesto;
- Contenuti dell'offerta;
- Output previsti;
- Modalità e tempistiche esecutive;
- Dettaglio dei costi scorporati per singola attività/obiettivo;

Per ogni spesa sostenuta dovrà essere fornito adeguato ordinativo, contratto o altro atto equivalente.

C. Costi del personale coinvolto nello sviluppo del Progetto (Calcolati a tasso forfettario)

Costi del personale dipendente legato al destinatario ultimo degli aiuti da un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, impiegato direttamente nell'attività relative all'intervento finanziato. Il costo viene riconosciuto laddove sia dimostrato l'impiego di dipendenti in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività progettuali o di soci senza cariche sociali con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, purché iscritti al libro unico del lavoro istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008;

I costi del personale vengono calcolati forfettariamente nella misura del 20% dell'ammontare dei costi diretti ammissibili e riconosciuti per investimenti materiali e immateriali e per servizi (A+B) conformemente a quanto previsto nell'art. 55 comma 1 del Reg. UE n. 1060/2021 e non soggette ad obblighi di rendicontazione. I costi per il personale, proprio per la loro natura forfettaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliati, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione come meglio specificato nell'Allegato H - Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione.

D. Spese generali (Calcolate a tasso forfettario)

Si tratta delle spese supplementari connesse per natura allo svolgimento del Progetto e non imputabili con criteri oggettivi ed in maniera univoca al Progetto (es. materiali di consumo, affitto locali, noleggi e canoni). Le spese generali sono da computare forfettariamente nella misura del 7% dell'ammontare dei costi diretti ammissibili e riconosciuti per investimenti materiali e immateriali, per i servizi e per il personale (A+B+C) conformemente a quanto previsto nell'art. 54 lett. a) del Reg. UE n. 1060/2021 e non soggette ad obblighi di rendicontazione. Le spese generali, proprio per la loro natura forfettaria, non dovranno essere in alcun caso dettagliate, né sarà necessario predisporre per tale voce un'apposita documentazione come meglio specificato nell'Allegato H - Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione.

4. Non sono ammissibili ad agevolazione:
 a. le commesse interne di lavorazione;
 b. le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere, le spese notarili, le spese per beni destinati al leasing operativo, le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza, le spese non capitalizzate, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento;
 c. i costi derivanti da auto – fatturazione da parte del Beneficiario;

d. le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi di amministrazione della stessa, o da coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;

e. le spese effettuate e/o fatturate da imprese nella cui compagine sociale siano presenti i soci e titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero loro coniuge o da parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;

f. le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da parte di imprese, società, enti con rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.;

g. i beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione;

h. le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, che non rispettino le condizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66, e quelle riferiti ad interventi di mera sostituzione;

i. l'imposta sul valore aggiunto (IVA), a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest'ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile~~,~~ e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria. Nel caso l'IVA rappresenti un costo, il Beneficiario dovrà presentare in occasione di ogni rendicontazione (intermedia e/o finale) e connessa richiesta di erogazione apposita documentazione attestante la non recuperabilità dell'imposta;

j. interessi debitori, assicurazioni per perdite o oneri futuri, costi relativi a rendite da capitale, debiti e commissioni su debiti, adeguamenti ad obblighi di legge;

k. costi dichiarati, sostenuti o rimborsati su altri progetti finanziati con fondi pubblici;

l. tutte le spese di manutenzione connesse ad immobili, impianti, macchinari e attrezzature;

m. tutte le altre spese non espressamente previste dalle presenti Disposizioni attuative;

Non saranno altresì ammesse spese il cui importo complessivo imponibile sia inferiore a € 200,00.

5. Per il dettaglio delle spese ammissibili e delle modalità di rendicontazione si rimanda a quanto disposto espressamente nell'Allegato H - Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione;

6. Per il dettaglio relativo all'ammissibilità delle spese si rimanda a quanto disposto espressamente nel documento Allegato H - Criteri per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese, delle presenti Disposizioni Attuative;
7. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione del Progetto deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria [Verifica Requisito R.26].

ART. 7 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO

1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione del Progetto è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto. L'aiuto all'impresa è concesso sotto forma di sovvenzione e l'ammontare non può superare le intensità previste in applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 (Regime De-Minimis).
2. L'intensità di partenza dell'aiuto, su cui applicare l'eventuale premialità (Art. 9) può variare tra un minimo dell'80% delle spese ammissibili in caso di progetti che sfruttano una singola tipologia di servizi (vedi tabella relativa al requisito R.04) al 100% delle spese ammissibili per i progetti maggiormente articolati che abbinano più tipologie, secondo il seguente criterio:

Tipologie dei servizi		Intensità dell'aiuto
Sviluppo nuovo prodotto/processo		
Validazione e certificazione	Una tipologia	80% delle spese ammissibili
Sostenibilità ambientale	Due tipologie	90% delle spese ammissibili
Supporto alla commercializzazione	Tre tipologie	100% delle spese ammissibili
Tutela della proprietà intellettuale		

ART. 8 – PREMIALITÀ

1. Fermo restando l'importo massimo concedibile, nel rispetto dei massimali di investimento disposti dal comma 3 dell'ART. 5 – PROGETTO, DIMENSIONI e CARATTERISTICHE , l'intensità base del**l'80%** può essere incrementata fino al valore massimo del **100%** del costo ammissibile sia combinando più tipologie di servizi come indicato nel precedente comma 2 dell'ART. 7 – FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO, sia attraverso l'applicazione delle seguenti premialità**:**

CRITERIO DI PREMIALITÀ		MAX	DECLINAZIONE DEL CRITERIO	PREMIALITÀ	
A	Valorizzazione del patrimonio culturale	15%	Integrazione del progetto con preesistenti processi produttivi basati su tecniche, strumenti e lavorazioni legati alla trazione e storicamente consolidati.	*Alta integrazione*	15%
				Media integrazione	10%
				sufficiente integrazione	5%
				nessuna integrazione	0%
B	Formazione	5%	Integrazione dell'investimento con corsi di Formazione specialistici da attivare per il personale direttamente impegnato all'attuazione del Progetto.	*Formazione presente*	5%
				Formazione assente	0%
C	Rating di legalità [Coerenza Requisito R.22]	3%	Possesso Rating di legalità.	*3 stella*	3%
				2 stella	2%
				1 stella	1%
				Non Possesso	0%
D	Parità di Genere [Coerenza Requisito R.21]	5%	Possesso certificazione per la Parità di Genere, previsti dalla prassi UNI/PdR 125:2022 (Link)	*Certificazione presente*	5%
				Certificazione assente	0%
E	Sistemi di gestione ambientali [Coerenza Requisito R.01]	3%	Possesso di certificazioni relative ai sistemi di gestione ambientali (EMAS o equivalenti)	*Certificazione presente*	3%
				Certificazione assente	0%
F	Rating ESG [Coerenza Requisito R.01]	3%	Rating ESG (Environmental, Social and Governance), o Rating di Sostenibilità	*Certificazione presente*	3%
				Certificazione assente	0%

La premialità non potrà in ogni caso, superare il 20%;

2. Le premialità indicate nel comma 1 del presente articolo saranno riconosciute, in fase di concessione del contributo, esclusivamente qualora il richiedente ne comprovi l'effettiva attuazione/implementazione nella domanda di contributo. In particolare, la premialità relative al criterio **A** sarà riconosciuta al Beneficiario che dichiari formalmente la sussistenza del requisito attraverso apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, comprovata da documentazione fotografica del laboratorio (allegata alla dichiarazione o disponibile on line), degli strumenti e dei prodotti realizzati. Le suddette premialità non verranno invece applicate nel caso in cui, in mancanza della dichiarazione espressa relativa alla loro sussistenza.
3. Sardegna Ricerche si riserva di verificare d'ufficio l'esistenza di premialità "oggettive", ossia quelle per le quali la verifica è di natura meramente oggettiva (presenza o assenza di certificazione) indicate

al comma 1 del presente articolo; qualora, a seguito dell'istruttoria, dovesse esserne accertata l'insussistenza, la percentuale di contributo riconoscibile sarà conseguentemente ridotta;

4. Le suddette maggiorazioni sono tra loro cumulabili ma l'intensità d'aiuto complessiva non può in nessun caso superare il 100%.

ART. 9 – CUMULABILITÀ DELL'AIUTO

1. Il cumulo con altri aiuti di stato, se previsto dal bando è consentito a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso, in relazione agli stessi costi ammissibili, non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione in materia di aiuti di stato.
2. I contributi concessi ai sensi del presente Bando possono essere cumulati:
 - **a.** con altri aiuti concessi con altre agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali e comunitarie, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - **b.** con altri aiuti concessi con altre agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali e comunitarie, in relazione agli stessi costi ammissibili purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti dal Reg. UE n. 2831/2023[2] (De Minimis).
3. Al fine di non incorrere nel divieto di sovracompensazione la combinazione tra aiuti di stato e altre forme di agevolazione o sostegno non può superare il 100% del costo ammissibile: in ogni caso il cumulo non può comportare il superamento delle intensità o dei massimali stabiliti all'art. 5 del Reg. (UE) n. 2831/22023 (De Minimis).
4. L'ammontare dell'aiuto è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo sulla base dei costi riconosciuti ammissibili e non può essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di concessione provvisoria.

ART. 10 – FORNITORI QUALIFICATI

1. L'impresa beneficiaria sceglie liberamente i fornitori.
2. Al fine di assicurare la qualità dell'intervento, il soggetto richiedente s'impegna ad utilizzare fornitori che rispondono **ai requisiti generali e specifici** indicati nel "**Catalogo servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde**" [Coerenza Requisito R.04].
3. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere requisiti professionali e di competenza pari o superiori rispetto al fornitore sostituito. Sardegna Ricerche, nell'ambito dell'intervento previsto dal presente Bando, declina qualsiasi obbligo, di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.

[2] L'importo massimo di aiuti che un'impresa unica può ricevere, nell'arco di 3 anni, non può superare euro 300.000,00; il calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto.

4. Il fornitore dei servizi individuato non deve trovarsi col beneficiario in una relazione riconducibile alla definizione di “impresa unica” del regolamento 2023/2831 “De Minimis” al comma 2 dell’articolo 2 o in una situazione di Pantouflage [Coerenza Requisito R.25];

5. Non sono ammissibili prestazioni erogate da soggetti in conflitto d'interesse. In particolare, il fornitore non può coincidere:

 a. con il legale rappresentante del Beneficiario, né con i soci dell'impresa, né con amministratori o dipendenti dell'impresa beneficiaria;

 b. con il coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati;

 c. con qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o società partecipate da amministratori o soci dell’impresa beneficiaria.

SEZIONE III - PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE E CONCESSIONE

ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La procedura valutativa delle Domande di partecipazione segue i principi dei bandi a sportello come definiti all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027” aggiornato al 3 dicembre 2024. Le domande, quindi, possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine o sospensione della procedura di sportello.

2. La Domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo SIPES della Regione Autonoma della Sardegna, secondo le istruzioni riportate nella “Guida alla presentazione della domanda di accesso” allegata alle presenti Disposizioni Attuative.

3. La presentazione avviene nelle seguenti fasi:
 - a partire **dalle ore 12,00 del 09/02/2026** il soggetto proponente può, accedendo al sistema SIPES, compilare la domanda on-line e allegare la documentazione prevista dal bando. Completato l’inserimento dei dati e degli allegati previsti, il sistema genera un file che va firmato digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore, e ricaricato nel sistema. Attivando la convalida della domanda registrata, il proponente riceve una PEC con un codice di convalida che dovrà conservare per la successiva trasmissione al momento dell’apertura del bando;
 - a partire **dalle ore 12,00 del 16/02/2026** il proponente, accedendo alla pagina dedicata, deve trasmettere il codice ricevuto e, solo in quel momento, la domanda è considerata correttamente presentata. Per la descrizione delle modalità di preregistrazione della domanda e di invio del codice di convalida si rimanda alla guida di cui all’allegato A delle presenti Disposizioni Attuative.

4. Saranno ammesse alla procedura valutativa le Domande di partecipazione presentate **entro e non oltre le ore 12,00 del 31.07.2027**. L’attività a sportello potrà essere sospesa anticipatamente rispetto

alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti esaurita o in fase di esaurimento.

5. Nella modulistica allegata alle presenti Disposizioni Attuative sono riportate le istruzioni per la compilazione della domanda e degli allegati.
6. La domanda, unitamente alla documentazione prevista nel bando, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato dei necessari poteri di firma, con allegazione della procura speciale [Coerenza Requisito R.08].
7. Sardegna Ricerche, anche attraverso la collaborazione di soggetti delegati o altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc.), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati.
8. La non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/20003.
9. Ai fini dell'ammissibilità, si considera la data e l'ora di invio telematico del codice di convalida della domanda preregistrata tramite il sistema informativo. Le domande possono essere trasmesse esclusivamente a partire dalla data e ora indicate al comma 3 del presente articolo.
10. Sardegna Ricerche non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
11. La domanda è costituita dai seguenti documenti che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore [Coerenza Requisito R.08]:

Documentazione da presentare a cura dell'impresa proponente:

Istanza di accesso - generata dal sistema informatico SIPES, in regola con l'imposta di bollo[4] (€ 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore. Gli estremi della marca di bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti.

Allegato B - Descrizione del Progetto

Allegato C1 - Piano di Lavoro, corredata dei curricula del personale interno ed esterno impegnato nelle attività, redatta secondo lo schema dell'Allegato B;

Allegato C2 - Piano dei costi (in formato .ODS o .XLS), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore, secondo lo schema dell'Allegato C;

[3] D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Art.75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "*Fermo restando quanto previsto dall'Art.76, qualora dal controllo di cui all'Art.71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*."

[4] I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG.MM.AAAA) Ora (HH:MM:SS). La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm

Allegato D - Dichiarazione requisiti dell'impresa [Coerenza Requisito R.01,R.02 e R.03];

Allegato E - Dichiarazione cumulo aiuti di stato

Allegato F - Dichiarazione e dimostrazione della disponibilità di risorse finanziarie [Verifica Requisito R.26];

Allegato G – Dichiarazione ex ante del rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), secondo lo schema di cui all'Allegato G delle presenti disposizioni attuative [Coerenza Requisito R.01];

Allegato I - Dichiarazione Antiriciclaggio [Coerenza Requisito R.24];

Allegato M - Dichiarazione informazione antimafia familiari conviventi [Coerenza Requisito R.20];

12. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, è utilizzato da Sardegna Ricerche esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'iniziativa, nel rispetto della normativa applicabile.

ART. 12 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le domande di accesso sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione; per il termine di presentazione delle domande fa fede la data e l'ora di inoltro telematico del codice di convalida, come descritto al comma 3 dell'ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA;

2. L'istruttoria delle domande prevede una fase di verifica di ammissibilità e una fase di valutazione di merito, secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi indicati nei seguenti commi.

FASE 1 – VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità è articolata a sua volta in due sottofasi: una verifica di ammissibilità formale e una verifica di ammissibilità sostanziale.

❖ La verifica di **ammissibilità formale** mira a verificare il rispetto dei seguenti requisiti:

Requisiti di ricevibilità/esclusione della proposta

- Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione e completezza della domanda di finanziamento e della relativa documentazione, secondo quanto specificato all'Art. 11 delle presenti Disposizioni attuative;
- Coerenza con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e adempimenti da parte del Beneficiario per il rispetto della normativa suddetta [Coerenza Requisito R.16];
- Rispetto degli obblighi normativi comunitari e nazionali con particolare riguardo ai temi dell'ambiente, dell'energia, del clima, dell'urbanistica e del paesaggio [Coerenza Requisito R.01];
- Rispetto delle prescrizioni dell'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 "Stabilità delle operazioni" [Coerenza Requisiti R.05, R.06, R.07].

Requisiti del soggetto proponente

- Rispetto dei requisiti generali di ammissibilità previsti dal PR FESR 2021-2027 [Coerenza Requisito R.01].
- Rispetto dei requisiti specifici elencati nell'Appendice 3: R.02 (formali), R.03 (dimensionali), R.09 (Regolarità contributiva), R.10 (Procedure concorsuali), R.11 (Atti di revoca), R.12 (Responsabilità amministrativa), R.13 (Precedenti penali), R.14 (Procedimenti penali in materia di lavoro), R.15 (Contrasto del lavoro irregolare), R.17 (Divieto di intestazione fiduciaria), R.18 (Soggetto attivo/stato di inattività), R.19 (Impresa in difficoltà), R.20 (Antimafia), R.21 (Contrasto alla discriminazione), R.23 (Posizione debitoria verso il bilancio regionale), R.24 (Antiriciclaggio), R.25 (Indipendenza del fornitore e divieto di Pantouflage).
- **Nota sul Rating di Legalità**: Come specificato nel Requisito R.22, il possesso del Rating di legalità da parte dell'impresa proponente comporta l'esonero dalle verifiche specifiche relative ai requisiti R.11 (Atti di revoca), R.12 (Responsabilità amministrativa), R.14 (Procedimenti penali in materia di lavoro) e R.15 (Contrasto del lavoro irregolare), fermo restando l'obbligo di dichiararne il possesso e comunicarne eventuali variazioni.

Requisiti del Progetto

- Rispetto dei requisiti definiti nell'ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI e nell'ART. 5 – PROGETTO, DIMENSIONI e CARATTERISTICHE delle presenti Disposizioni Attuative;
- Rispetto dei requisiti R.04 (Catalogo dei servizi) e R.26 (Capacità economico-finanziaria).

❖ La verifica di **ammissibilità sostanziale** è finalizzata ad accertare il rispetto di quanto disposto dall'ART. 5 – PROGETTO, DIMENSIONI e CARATTERISTICHE delle presenti Disposizioni attuative e dei requisiti R.04 (Catalogo dei servizi), R.05 (Localizzazione del progetto), R06 (Nuova localizzazione), R.07 (Delocalizzazione), R.26 (Capacità economico-finanziaria). La valutazione di ammissibilità dovrà, inoltre, verificare il rispetto dei requisiti sostanziali generali R.01.

Sono dichiarate inammissibili ad agevolazione quelli che non risultano coerenti con le finalità del Programma o con gli articoli ART. 4 – DURATA DELL'INTERVENTO E RICADUTE SUI RISULTATI e ART. 5 – PROGETTO, DIMENSIONI e CARATTERISTICHE delle presenti Disposizioni Attuative.

La verifica si conclude con un giudizio di ammissibilità o non ammissibilità della proposta, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva fase di valutazione di merito. In caso di non ammissibilità della proposta si procede con il relativo provvedimento di rigetto dell'istanza.

FASE 2 – VALUTAZIONE DI MERITO

I Progetti sono sottoposti a valutazione sulla base dei criteri riportati nella seguente griglia di valutazione.. I punteggi relativi ai criteri A, E, F e G sono mutuamente esclusivi, quelli relativi agli altri

criteri possono essere sommati sino al raggiungimento del massimo previsto per il singolo criterio o sino al raggiungimento di 100 punti complessivi.

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI	DECLINAZIONE DEL CRITERIO		PUNTI
A	Chiarezza e coerenza del progetto	MAX 20 MIN 12	Chiarezza nella definizione degli obiettivi del progetto e loro coerenza con quelli indicati nel PR FESR 21-27 e nel presente bando.	Gli obiettivi sono:	
				Chiari e coerenti	20
				Abbastanza chiari e coerenti	16
				Sufficientemente chiari e coerenti	12
				Non chiari e non coerenti	0
B	Innovazione di prodotto o di processo	MAX 40	Capacità del progetto di incrementare il potenziale creativo dell'impresa: il progetto introduce nuove idee, prodotti o servizi o modifica significativamente quelli esistenti.	*Innovazione e creatività*	40
				Adozione di tecnologie a basso impatto ambientale o potenziamento nell'utilizzo di materie prime tipiche del territorio o di tecniche e tecnologie "tradizionali"	40
				Utilizzo di tecnologie digitali	30
				Scalabilità (potenziali applicazioni anche ad altri prodotti/processi)	30
				Nessuna	0
C	Posizionamento sul mercato	MAX 40	Capacità del progetto di migliorare, consolidare o tutelare la posizione sul mercato rispetto agli operatori concorrenti tramite percorsi volti ad attestare caratteristiche di qualità e idoneità all'uso o a ridurre il rischio di contraffazioni.	*Certificazione di prodotto o processo*	40
				Registrazione di un marchio o deposito di un brevetto	40
				Ottenimento di Indicazione Geografica Protetta	40
				Nessuno	0
D	Innovazione commerciale	MAX 40	Capacità del progetto di indurre un incremento dei volumi di vendita migliorando la percezione del prodotto o dell'impresa e sfruttando i canali e le strategie resi disponibili dalle tecnologie digitali	*Sviluppo di una strategia di social media marketing*	40
				Sfruttamento di canali di canali di promozione digitali	30
				Sviluppo dell'identità visiva	30
				Sviluppo sito web	10
				Nessuna	0
E	Coerenza tra i costi preventivati	MAX 20 MIN 12	Valutazione della coerenza tra i costi preventivati e gli obiettivi del progetto.	Il budget è:	
				Chiaro e coerente: costi giustificati dal mercato.	20
				Sufficientemente chiaro e coerente: giustificazione dei costi non del tutto analitica.	12
				Insufficiente: costi generici e voci di spesa non chiaramente collegate agli obiettivi del progetto.	0
F	Qualità del progetto in termini della sostenibilità ambientale del processo.	3	Sostenibilità del Progetto in funzione dei seguenti aspetti: - capacità di generare benefici collegati ad uno o più obiettivi ambientali; - adozione strumenti verifica degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita di prodotti, processi e servizi[5]; - minimizzazione eventuali impatti ambientali, anche	Miglioramenti performance ambientali per effetto del Progetto proposto:	
				Ben evidenziati e motivati	3
				Non evidenziati e motivati	0

[5] Quali LCA, LCC, PEF, Carbon footprint di prodotto ISO 14067, Water footprint di prodotto, processo o servizio ISO 14046, sistemi di gestione ambientale o energia ISO 14001, EMAS e ISO 50001

			mediante applicazione criteri di Green Procurement.		
G	Pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa	2	Coerenza del progetto con l'attuazione dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, in funzione dei seguenti aspetti: - promozione di processi aziendali orientati al Diversity Management e/o alla responsabilità sociale d'impresa[6]; - possesso certificazione di genere; - rilevanza della componente femminile e giovanile nella partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale.	Miglioramenti in termini di Pari opportunità, per effetto del Progetto proposto:	
				Ben evidenziati e motivati	2
				Non evidenziati e motivati	0
				TOTALE	**100**

Al termine dei lavori, la Commissione redige per ciascun progetto una valutazione esplicativa del punteggio assegnato complessivamente e per singolo criterio e le indicazioni e/o condizioni relative al contenuto e alla eventuale rimodulazione dei costi.

3. La valutazione di ammissibilità sostanziale e di merito dei progetti sarà svolta da una Commissione di valutazione nominata con provvedimento del Direttore generale di Sardegna Ricerche i cui componenti potranno essere individuati sia all'interno che all'esterno della stessa Agenzia Regionale. La Commissione, nello svolgimento della sua attività potrà essere supportata da un gruppo di lavoro, individuato nello stesso provvedimento, per l'effettuazione della preistruttoria di merito dei progetti finalizzata a fornire ed evidenziare tutti gli elementi utili per la valutazione finale e l'attribuzione dei punteggi.
4. Saranno ritenuti ammissibili all'aiuto i progetti che raggiungono un punteggio complessivo pari o superiore a **60/100** e, laddove sia richiesta (criteri A ed E), la soglia minima per ciascun singolo criterio di valutazione.
5. Nell'ambito di ognuna delle due Fasi sopra indicate i termini potranno essere sospesi una sola volta per richiedere, attraverso SIPES, chiarimenti e integrazioni. La risposta mancata o incompleta entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della richiesta di chiarimenti e integrazioni, comporta l'inammissibilità della domanda.
6. Sardegna Ricerche ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire al Proponente di superare eventuali carenze sanabili, omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e degli allegati necessari per l'espletamento delle verifiche, con esclusione della documentazione riferibile al progetto da valutare. In questo caso, Sardegna Ricerche assegna al Proponente un termine, non superiore a 15 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. I termini possono essere sospesi una sola volta nell'ambito di ciascuna fase. La risposta mancata o incompleta entro 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dal ricevimento della richiesta di chiarimenti e integrazioni inviata da Sardegna Ricerche, comporta l'inammissibilità della domanda.

[6] Anche tramite la valutazione e attestazione, da parte di un organismo di conformità accreditato

7. Non sono sanabili omissioni, inesattezze e irregolarità che rendano incerta l'identità del Proponente o siano relative a elementi essenziali del Progetto, tali da determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto con conseguente impossibilità di valutazione.
8. Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di irricevibilità della domanda, prima dell'adozione del relativo provvedimento, Sardegna Ricerche comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Qualora vengano confermate le carenze che hanno dato luogo alla irricevibilità si procede con il relativo provvedimento.
9. La procedura di selezione si conclude, in caso di esito positivo, con l'adozione della determinazione di concessione degli aiuti o, in caso di esito negativo, con l'adozione della determinazione di diniego.
10. L'Amministrazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla trasmissione, da parte dell'organo o soggetto istruttore, del rapporto istruttorio adotta il provvedimento di ammissione e contestuale concessione provvisoria dell'agevolazione, previa sottoscrizione da parte del Beneficiario dell'atto di adesione e d'obbligo.
11. In caso di non ammissibilità della domanda Sardegna Ricerche, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, adotta il provvedimento di non ammissione, previa comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. Avverso il provvedimento di non ammissione può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla medesima data.
12. A norma del D.M. 144 del 2017, l'Amministrazione provvederà ad ammettere la richiesta solo previa verifica del rispetto dei parametri del Regolamento «De Minimis» mediante accesso al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), di cui all'Art. 52 della Legge 234/2012, ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime "De Minimis", dell'intero importo massimo concedibile all'agevolazione [Verifica Requisito R.16].
13. L'Amministrazione effettuerà, altresì, nei confronti del Rappresentante Legale i controlli previsti dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'Art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
14. La durata del procedimento non può superare i **90** (**novanta**) **giorni** solari e consecutivi che decorrono dal giorno successivo alla data di protocollazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni.

ART. 13 – PROROGHE, VARIAZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE

1. I Beneficiari realizzano il Progetto conformemente a quanto previsto dall'atto di concessione provvisoria, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.

2. Possono essere ritenute ammissibili variazioni al Progetto approvato, nonché variazioni riferito allo status Beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti o a seguito di variazioni consentite dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Si definiscono:

Variazioni Soggettive (*riferite al beneficiario*)	Implicano una modifica dello status giuridico del Beneficiario per trasferimento dell'azienda a un soggetto giuridico terzo (*operazioni societarie*).
Variazioni Oggettive (*riferite al Progetto*)	**Variazioni sostanziali** Relative a qualsiasi modifica del Progetto che ne alteri i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e che alteri le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto o che implichino un diverso status del Beneficiario.
	Variazioni non sostanziali Variazioni oggettive del Progetto, introdotte successivamente alla concessione della sovvenzione, che non alterano oggettivamente le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto, non modificano gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto approvato, non costituiscono una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.

4. Possono essere ritenute ammissibili variazioni non sostanziali e, in alcuni casi, variazioni sostanziali al Progetto, nonché variazioni soggettive riferite al Beneficiario, con le modalità e nei limiti indicati ai commi seguenti o a seguito di variazioni consentite della normativa comunitaria e nazionale.

Variazioni Soggettive (Beneficiario)

5. Nei casi di variazioni nello status dei beneficiari per operazioni societarie e di subentro, valgono le seguenti disposizioni:
 a) nelle operazioni societarie che comportino o meno l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, gli aiuti provvisoriamente concessi possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:
 i) presenti specifica domanda di subentro entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
 ii) possegga le caratteristiche previste per i beneficiari del bando, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria;
 iii) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui a esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;

iv) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal disciplinare, presenti una nuova fideiussione, dal bando e della dichiarazione di accettazione e obbligo originario.

b) le domande di subentro non sono ammesse qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di pagamento del saldo e la liquidazione definitiva dell'aiuto.

c) l'Amministrazione effettua l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi e, in caso di esito positivo, ammette il nuovo Beneficiario con idoneo provvedimento che prevede esplicitamente il passaggio dell'aiuto in capo a quest'ultimo o, in caso di esito negativo, dispone la revoca dell'aiuto. Laddove, successivamente all'erogazione dell'aiuto si debba procedere alla revoca totale o parziale del medesimo, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario. L'aiuto concesso e non erogato dalla data di domanda di subentro, o ove l'evento di modifica sia altrimenti noto all'Amministrazione, è interamente liquidato al Beneficiario subentrante;

d) nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Variazioni Oggettive (Progetto)

6. Qualunque modifica al Progetto approvato, anche rilevata in sede di rendicontazione finale, che possa incidere sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione, comporta la rideterminazione del punteggio. Se quest'ultimo risulta inferiore al punteggio minimo definito nel Programma, a livello complessivo o di specifico criterio/macro-criterio o se, la modifica impatta sulla finanziabilità, anche parziale, del Progetto, Sardegna Ricerche procede alla revoca dell'aiuto.
7. Qualora la spesa ammissibile del Progetto dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, Sardegna Ricerche procederà alla proporzionale rideterminazione della sovvenzione.
8. Variazioni oggettive non sostanziali al Progetto, devono essere richieste preventivamente dal Beneficiario, per la relativa autorizzazione da parte di Sardegna Ricerche.
9. Le variazioni aventi ad oggetto la rimodulazione del Piano dei Costi del Progetto approvato, possono essere concesse purché le modifiche non alterino sostanzialmente il Progetto. In ogni caso non sono ammesse modifiche che comportino una variazione di spesa superiore al **10%** del costo totale approvato del piano o che riducano la dimensione finanziaria complessiva **a un valore inferiore a 9000 euro**. **Il contributo erogato non potrà in ogni caso essere superiore a quello concesso all'atto dell'ammissione del Progetto**;
10. Sardegna Ricerche provvede alla valutazione delle richieste di variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Il suddetto termine è sospeso qualora, sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento dell'aiuto/finanziamento concesso.

11. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca della sovvenzione.

Proroghe

12. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del progetto può essere concessa una proroga con determinazione, fino a un massimo di **6 mesi**, previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata e delle scadenze indicate per il PR 2021-2027.
13. L'impresa, che intende avvalersi della proroga, deve presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche, almeno due mesi prima della data di conclusione indicata per il progetto, una richiesta debitamente motivata nelle stesse modalità indicate per le variazioni del progetto, pena il rigetto e/o non accoglimento delle stesse.
14. La struttura competente per l'istruttoria delle richieste di proroga è Sardegna Ricerche che provvede ad esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Tale termine è da considerarsi sospeso qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti.
15. L'eventuale proroga è autorizzata o rigettata dal Responsabile del procedimento e le relative comunicazioni sono trasmesse al Beneficiario tramite PEC. In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il Beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato, oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di proroga, il Beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto oltre i termini previsti nel bando, si procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso. L'autorizzazione alla proroga dei termini di conclusione del progetto comporta automaticamente lo slittamento del termine ultimo di presentazione della rendicontazione finale.

ART. 14 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

1. Il Beneficiario può scegliere di presentare una rendicontazione intermedia o, in alternativa, procedere direttamente con la rendicontazione finale alla conclusione del progetto.
2. La rendicontazione intermedia:
 - È presentata una sola volta per l'intera durata del progetto;
 - Può essere trasmessa tra il terzo e il nono mese dall'avvio del progetto, in presenza di un avanzamento della spesa non inferiore al 30% del totale del progetto e di una proporzionata realizzazione delle attività;
 - Non può comportare un'erogazione superiore al 80% del contributo concesso (inclusa l'eventuale anticipazione).
3. Ai fini della rendicontazione intermedia e finale l'impresa beneficiaria deve allegare alla domanda di pagamento i seguenti documenti secondo i modelli indicati da Sardegna Ricerche:

a) Relazione tecnica di avanzamento intermedio o relazione tecnica finale idonea a comprovare il raggiungimento dei risultati previsti dal Progetto;

b) Prospetti di rendicontazione delle spese, contenenti le informazioni relative alle tipologie delle attività svolte ed alle varie fasi progettuali;

c) Documentazione concernente le spese sostenute come previsto all'allegato H delle disposizioni attuative;

d) Solo in sede di rendicontazione finale, Dichiarazione ex post del rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH).

4. Il Beneficiario è tenuto ad adottare una contabilità separata dell'operazione cofinanziata o, in alternativa, distinguere, in maniera chiara ed univoca, le registrazioni contabili relative alle operazioni agevolate, attraverso una codificazione contabile adeguata che riguardi tutte le transazioni relative al Progetto realizzato.
5. La documentazione di cui ai punti a), b), c) e d) deve essere conservata fino ai cinque anni successivi all'erogazione del saldo (art. 82, Reg. (UE) 2021/1060).
6. La rendicontazione finale dovrà essere prodotta entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data stabilita per il completamento del progetto realizzato.
7. La rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del Progetto, pena l'inammissibilità delle stesse, dovrà attuarsi mediante l'inserimento dei giustificativi di spesa, dei correlati pagamenti (bonifici) e dell'altra documentazione richiesta dai Criteri di ammissibilità e rendicontazione (Allegato H) nel Sistema gestionale e informativo denominato SMEC – Sistema di Monitoraggio e Controllo - della Regione Sardegna. L'accesso alla piattaforma è garantito mediante l'attivazione di un'utenza.

Verifiche

8. In sede di rendicontazione intermedia e finale, preliminarmente all'erogazione del contributo, Sardegna Ricerche provvede alla verifica amministrativa e tecnica del Progetto rendicontato, come di seguito specificato.

Verifica tecnica	Consiste nell'esame della relazione tecnica, nell'accertamento della realizzazione del Progetto e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi, così come risultano nella proposta approvata nonché nella verifica della coerenza e congruità delle spese rendicontate nell'ambito del Progetto. La verifica tecnica può, a discrezione di Sardegna Ricerche, essere affidata a un esperto esterno. Qualora il Progetto sia stato realizzato parzialmente, si procede alla valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto, ovvero, al suo mancato riconoscimento ove venisse accertato il venir meno (totale o parziale) del raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del Progetto.
Verifica amministrativa	Verte nell'accertamento della correttezza del rendiconto e della validità della documentazione di spesa presentata, attestante i costi sostenuti. Per il dettaglio delle verifiche amministrativo-contabili si fa riferimento all'Allegato H - "Criteri per l'ammissibilità e la rendicontazione delle spese"; tale documento ha, infatti, lo scopo di fornire ai soggetti beneficiari le regole per il rispetto dei criteri di ammissibilità della spesa e, quindi, il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese relative al Progetto.

	Al termine della verifica tecnica e amministrativa, Sardegna Ricerche procede con l'atto di liquidazione definitiva o con l'eventuale revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto.

Erogazione

9. L'erogazione degli aiuti avviene secondo una delle modalità alternative di seguito riportate che deve essere stabilita nell'ambito del Disciplinare sottoscritto con Sardegna Ricerche per l'attuazione del Progetto.

Rendicontazione	
SENZA Anticipazione	Il Beneficiario richiede un'erogazione intermedia o direttamente un'erogazione finale a saldo, nelle modalità e nelle tempistiche indicate nei punti precedenti del presente articolo. L'importo erogato è pari al contributo concedibile a fronte delle spese effettivamente sostenute. Le erogazioni sono subordinate alla verifica positiva della rendicontazione delle spese e della relazione tecnica attestante la realizzazione delle attività e il raggiungimento dei risultati previsti nonché il completamento degli altri adempimenti eventualmente previsti per ciascuna fase di realizzazione del Progetto approvato.
CON Anticipazione	Il Beneficiario può richiedere una quota dal 30% fino al 40% del totale dell'importo provvisoriamente concesso che verrà liquidato a titolo d'anticipazione, previa stipula di un Disciplinare e presentazione dei seguenti documenti: • originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui al D. Lgs. n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato. La garanzia, su richiesta del Beneficiario, sarà svincolata dopo l'erogazione del saldo dell'aiuto ed a conclusione dei controlli di I livello. • autocertificazione delle informazioni contenute nella visura della CCIAA (o da richiesta alla CCIAA), da cui risulta la data di apertura della sede operativa ove verrà realizzato il Progetto. Le erogazioni avvengono con le stesse modalità previste per la procedura "SENZA Anticipazione", al netto di quanto già erogato a titolo di anticipazione.

10. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve:

a) avere una sede o unità locale in Sardegna ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento [Coerenza Requisiti R.05, R.06 e R.07];

b) garantire che tutte le forniture e i servizi siano state regolarmente pagate per l'intero ammontare;

c) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari (verificato nel RNA). Il Beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento [Coerenza Requisito R.01];

d) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei come previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060; a tal fine il Beneficiario è tenuto a rispettare quanto riportato nel documento sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27 all'indirizzo https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27;

e) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf) [Coerenza Requisito R.16];

f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); Nel caso in cui dal DURC emerga un'irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria [Coerenza Requisito R.09];

g) essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e D. Lgs. 218/2012) [Coerenza Requisito R.20];

h) l'insussistenza delle condizioni di cui all'Art.14 della L.R. 5/2016 [Coerenza Requisito R.23];

i) dimostrare di aver garantito il rispetto del principio DNSH [Coerenza Requisito R.01].

11. Il Beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto nelle presenti Disposizioni Attuative, nel provvedimento di concessione provvisoria, nel Disciplinare stipulato con Sardegna Ricerche e nel già richiamato Allegato H - Criteri per l'ammissibilità dei costi e la rendicontazione delle spese.
12. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse tramite SIPES/SMEC, sul quale devono, altresì, essere inseriti tutti i documenti, i giustificativi di pagamento e le dichiarazioni richieste ai fini della rendicontazione del Progetto e dell'erogazione degli aiuti.
13. L'eventuale anticipazione e le liquidazioni (intermedia e finale) non possono essere corrisposte in presenza di debiti contributivi o fiscali.
14. Per le imprese che hanno ricevuto aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'erogazione dell'aiuto è subordinata al rimborso o al deposito in un conto bloccato degli aiuti considerati illegali o incompatibili fino al momento della decisione finale.
15. In ogni caso, la liquidazione e il pagamento dell'aiuto (anticipazione, rendicontazione intermedia e saldo) sono successivamente sottoposti al controllo di I livello per l'effettiva ammissibilità sul PR 2021-2027.
16. All'atto di erogazione del saldo, l'ammontare dell'aiuto concesso è stabilito in via definitiva sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e subordinatamente alla positiva verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese. L'ammontare dell'aiuto così determinato non può in alcun modo essere superiore all'ammontare definito dal provvedimento di concessione provvisoria.
17. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 80 giorni continuativi dalla data di ricezione della Domanda di pagamento del saldo finale dell'aiuto. Il suddetto termine è sospeso qualora sia richiesta un'integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione

integrativa, che dovrà pervenire a Sardegna Ricerche entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

ART. 15 – CONTROLLI

1. Il Progetto ammesso ad agevolazione è sottoposto a verifica amministrativa e/o in loco, da parte dell'Autorità di Gestione del PR 2021-2027, in merito all'attuazione dell'investimento, in termini di acquisizione dei prodotti e dei servizi cofinanziati, e al fatto che le relative spese sono state effettivamente sostenute, in conformità alle norme unionali, nazionali e regionali.
2. Il Progetto può essere altresì selezionato ai fini dei controlli di competenza dell'Autorità di Audit e di altri soggetti nazionali e unionali aventi titolo.
3. I controlli possono essere effettuati durante l'intera attuazione del Programma e nei 3 (tre) anni successivi alla data di completamento del progetto, ossia dall'erogazione del saldo.
4. L'esito negativo dei controlli effettuati comporta la revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa, il recupero delle somme erogate e l'eventuale segnalazione dell'irregolarità ai soggetti competenti.

ART. 16 – REVOCA E RINUNCIA DELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTO

1. Sardegna Ricerche, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'Art.75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario, nei seguenti casi:
 a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione agli aiuti durante l'attuazione dell'intervento;
 b) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
 c) mancata attivazione dell'unità locale produttiva sul territorio eleggibile all'atto della prima erogazione (in caso di impegno all'attivazione di un'unità locale dichiarata in sede di presentazione della domanda);
 d) mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 e) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
 f) il Beneficiario non realizzi il Progetto entro la data di completamento prevista;
 g) il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto;

h) si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso l'aiuto concesso o erogato è revocato nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;

i) i beni oggetto di agevolazione siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;

j) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi o trasferisca l'attività produttiva;

k) entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;

l) sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca degli aiuti è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione degli aiuti; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni;

m) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

n) siano violati gli obblighi espressamente previsti a pena di revoca dal Programma e dall'atto di adesione e d'obbligo.

2. La variazione della dimensione aziendale dell'Impresa Beneficiaria successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Sardegna Ricerche può esercitare il potere di revoca nel caso di avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del Beneficiario, ritenuta incompatibile con il rispetto degli obblighi previsti a suo carico dal Bando.

4. La revoca può essere disposta in misura totale e riferirsi all'intero beneficio concesso, ovvero parziale e riguardare solo una parte dell'aiuto concesso.

5. In caso di revoca, Sardegna Ricerche, esperite le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avvia la procedura di recupero delle somme erogate e non dovute, ai sensi dell'art. 9, del D. Lgs. 123/1998, per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca.

6. Restano salve le procedure di revoca e recupero degli aiuti di Stato illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione europea ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del Regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015. In presenza di una decisione dell'Unione europea che dichiari l'aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno e ne ordini allo Stato il recupero, laddove il Beneficiario dell'aiuto sia soggetto a procedure di

insolvenza, il credito dello Stato relativo alla restituzione dell'aiuto è soddisfatto in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito.

7. Il Beneficiario che intenda rinunciare alla realizzazione del progetto approvato e al sostegno concesso deve darne tempestiva comunicazione, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto erogato e degli eventuali interessi decorrenti dalla data di erogazione delle somme liquidate.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 – OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, e attuarle in coerenza con le linee guida pubblicate sul sito di Sardegna Programmazione.
2. In questo contesto il Beneficiario deve comunicare e promuovere i progetti attraverso azioni e strumenti ed è tenuto a:
 - valorizzare in tutti i materiali di comunicazione, informazione e pubblicità, in formato elettronico o cartaceo, e altro materiale audio/video prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento Europeo ricevuto da parte di Sardegna Ricerche mediante l'utilizzo del blocco istituzionale dei loghi obbligatori del programma FESR e del logo istituzionale di Sardegna Ricerche da apporsi a seguire l'ultimo logo a destra, con dimensioni uguali;
 - creare un sito web del Progetto e/o pubblicare sul proprio sito web e/o su proprio canale social una sintetica descrizione del Progetto, dei soggetti coinvolti, degli obiettivi e dei risultati attesi e del sostegno ricevuto, prestando attenzione all'aggiornamento di tali informazioni nel tempo;
 - esporre almeno un manifesto/targa sul progetto nella propria sede;
 - documentare il Progetto e le sue iniziative/eventi con immagini fotografiche e video.
3. Il Beneficiario è, inoltre, tenuto a comunicare con anticipo a Sardegna Ricerche gli eventi e le iniziative legati al Progetto, anche successivamente alla sua conclusione.
4. Tutte le informazioni sulle iniziative intraprese e i materiali prodotti per gli adempimenti sopra riportati dovranno essere adeguatamente evidenziati nella relazione scientifica intermedia/finale e trasmetti unitamente ad essa a Sardegna Ricerche.
5. Il Beneficiario è altresì tenuto ad accettare
 - di essere incluso nell'elenco delle operazioni selezionate, pubblicato on-line all'indirizzo https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27 e nel https://opencoesione.gov.it/it della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che contiene il nome del Beneficiario, il titolo del progetto e l'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche assegnate per ciascun progetto;

- di essere incluso nell'elenco pubblicato, unitamente alla denominazione del progetto e all'importo del finanziamento, ai sensi dell'art. 49 del ricordato Reg. (UE) 2021/1060;
- che i dati dell'operazione siano trasferiti sullo strumento informatico Arachne, attivato dalla Commissione Europea. Il trattamento di questi dati è svolto esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti. I risultati del calcolo del rischio sono dati interni utilizzati per verifiche di gestione e sono pertanto soggetti a condizioni di protezione dei dati, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia, e non vengono pubblicati (né dai servizi della Commissione né dall'Autorità di Gestione).

6. Per quanto non esplicitato o comunicato nelle presenti Disposizioni Attuative e da Sardegna Ricerche nel corso del progetto, il Beneficiario è tenuto a fare riferimento a quanto riportato sul sito di Sardegna Programmazione, nella sezione Comunicazione del PR FESR 21-27, all'indirizzo https://www.sardegnaprogrammazione.it/programmi/fesr/articolo/comunicazione-fesr-21-27.

ART. 18 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Le informazioni sul presente bando sono disponibili sul sito www.sardegnaricerche.it ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegnaricerche.it.
2. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi "chiarimenti" sul sito internet di Sardegna Ricerche nella pagina relativa al Bando pubblico in oggetto al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti. La presentazione dei quesiti potrà essere effettuata dal 07.01.2026 fino al 02.02.2026 e l'ultima pubblicazione dei quesiti pervenuti entro tale termine avverrà entro la data del 06.02.2027.
3. In osservanza dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:
 - la struttura competente per l'attuazione del presente Bando è Sardegna Ricerche;
 - il procedimento è avviato a seguito del ricevimento della domanda;
 - il Responsabile del procedimento è il dott. Fabrizio Sotgiu (sotgiu@sardegnaricerche.it);
 - il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata a Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari – PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

ART. 19 – INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. Sardegna Ricerche è titolare del trattamento dei dati personali dei Proponenti e Beneficiari ai sensi dell'Art.24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Programma.

3. I Proponenti, ai fini della partecipazione al Programma, devono dichiarare di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Soggetti Beneficiari), di cui all'Appendice 5 delle presenti Disposizioni Attuative.

ART. 20 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Fermo il rinvio alle previsioni contenute nel presente Bando, le controversie che intervengano nella fase esecutiva del rapporto sono demandate al giudice ordinario; il foro competente è individuato in quello di Cagliari.
2. Presso la RAS è istituito il Punto di contatto qualificato garante dell'attuazione e applicazione della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per la presentazione di reclami e segnalazione si rinvia al Punto di contatto UE - Sardegna Programmazione.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche nonché sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella pagina Sardegna Programmazione.
2. Con le medesime modalità saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.
3. La pubblicazione del presente Bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal Bando si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

APPENDICE 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Programma si applicano, laddove pertinenti, le definizioni previste all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014, da ultimo integrato col Regolamento (UE) 2023/1315

 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/
 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1315/

 nonché le seguenti:

- per «***End User***»: soggetto interessato a partecipare allo sviluppo del progetto in quanto potenziale futuro utilizzatore del prodotto/processo/servizio risultante dalle attività di innovazione e non in quanto potenziale futuro produttore. In altre parole, i risultati del progetto potranno contribuire all'accrescimento della competitività del soggetto End User in virtù dei miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia che potranno derivare alle proprie attività e non in virtù della possibilità di industrializzare, produrre e/o commercializzare direttamente il risultato del Progetto;
- per «***PMI***» si intende piccola e media impresa (intendendo nella piccola anche la microimpresa);
- per «***MPMI***» si intende micro, piccola e media impresa;
- per «***impresa***» si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nell'ambito di tale definizione è considerata impresa l'associazione iscritta nell'elenco regionale o nazionale delle associazioni riconosciute oppure nel registro delle persone giuridiche, in possesso di una posizione IVA. Ovvero, è considerata impresa l'attività libero professionale a prescindere dall'iscrizione in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica Amministrazione, salvo nel caso in cui tale iscrizione costituisca condizione indispensabile per l'esercizio (quindi titolari di partita IVA attiva e senza che siano in corso sospensioni) dell'attività economica per la quale è presentata domanda;

 Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
- per «***investimenti produttivi***» si intendono gli investimenti in attività materiali e immateriali;
- per «***aiuti a finalità regionale agli investimenti***» si intendono solo gli aiuti concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica (art. 14 del Regolamento n. 2023/1315/UE);
- per «***attivi materiali***» si intendono gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- per «***attivi immateriali***» si intendono quelli diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 a) sono utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva beneficiaria degli aiuti;
 b) sono ammortizzabili;
 c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al Progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI;
- per «***impresa in difficoltà***» si intende ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 2023/1315 un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
 e) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "*due diligence*" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica, quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società), dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 f) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società

(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della "due diligence" da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

g) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

h) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

- per «***unità produttiva***» si intende la struttura, l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il Progetto, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegati nel caso di interventi nell'ambito del turismo, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile agli aiuti, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale;
- per «**delocalizzazione**» si intende il trasferimento dell'unità produttiva in area geografica al di fuori del territorio eleggibile.
- per «**Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027**» la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell'incremento di intensità per gli aiuti a finalità regionale;

2. In base al Regolamento UE 2021/1260 valgono inoltre le seguenti definizioni:

- «***Principio DNSH***»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do No Significant Harm") definito all'Art.17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio;
- «***Opzioni semplificate di Costo (OSC)***»: importi o percentuali che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi (reali) ammissibili sostenuti dai Beneficiari per la realizzazione dell'operazione finanziata, secondo quanto disposto all'art. 53.1 lettere b), c), d), e) relative a: costi unitari; somme forfettarie; finanziamenti a tasso forfettario; combinazione di costi reali e le fattispecie sopra indicate.

APPENDICE 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa applicabile, alla data di approvazione del presente Programma, è la seguente:

- Le disposizioni attuative sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e deliberativi:
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (di seguito "Regolamento de minimis", "regime de minimis" o "de minimis");
- Regolamento (UE) n. 1589/2015 della Commissione del 13 luglio 2015, sulle modalità di applicazione dell'art. 108 TFUE;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 (Codice europeo di condotta sul partenariato);
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 – principio DNSH (Do Not Significant Harm);
- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021-2027 (2021/C 153/01) della Commissione europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 153/1 del 29 Aprile 2021;
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 373/01 "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027";
- Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 italiana, approvata dalla CE con la Comunicazione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e da ultimo modificata con Decisione della Commissione C(2024) 6797 final del 3 ottobre 2024;
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) – Italia, dicembre 2019;
- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 – responsabilità ambientale e principio "chi inquina paga";
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2024, n. 22 Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge 27 ottobre 2023, n. 160 "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche";
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'Art.52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni";
- Decisione C(2022) 7877 del 26 ottobre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Decisione C(2024) 6563 final di esecuzione della Commissione del 12 settembre 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7877 che approva il PR FESR Sardegna 2021/2027 della Regione Sardegna;
- Decisione C(2022) 9764 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Programma JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/21 del 6 ottobre 2023 "Programma JTF Italia 2021-2027 - Piano territoriale Sulcis. Presa d'atto del Programma e mandato a sottoscrivere l'atto di delega quale Organismo intermedio" con la quale è stato individuato il ruolo in capo alla Direzione del Centro Regionale di Programmazione quale OI nell'ambito del PN JTF;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021 – Strategia regionale di sviluppo sostenibile;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/71 del 22 maggio 2024 – Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 30 settembre 2022 – Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Sardegna;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/34 del 6 novembre 2024 – Linee guida in materia di misure di sostegno alle imprese per il ciclo di programmazione 2024-2029;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/14 del 17 aprile 2025 - Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese per Investimenti Semplici in Beni e/o Servizi - ISBS;
- Legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale Legge regionale 15 febbraio 1996, n. 5" e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'Art.4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 – Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna;
- Legge Regionale 30 giugno 2010, n. 13, come modificata dall'Art.33 della L.R. 17/2021;
- Legge Regionale 13 aprile 2016, n. 5 – Disposizioni per la formazione;
- Parere di coerenza delle Disposizioni Attuative RAS – CRP n. 17 del 15/12/2025;
- Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 988 del 22/12/2025 che approva le presenti disposizioni attuative e gli allegati.

APPENDICE 3 – REQUISITI

Di seguito sono indicati e dettagliati i requisiti richiesti al soggetto richiedente per la partecipazione al bando:

#	Requisito
R.01	**Sostanziali**
	Coerenza con: • il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, nelle sue declinazioni strategiche in Obiettivo specifico, Azione di riferimento, pertinenti settori di intervento e indicatori di output e risultato; • i contenuti e gli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna, con particolare riguardo alle tecnologie per la digitalizzazione delle MPMI; • il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2024-2029; • i principi trasversali di parità di genere, accessibilità delle persone con disabilità e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. • la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC).
	Garantire: • di essere realizzati da MPMI in forma singola; • l'accessibilità per le persone con disabilità, della parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 73 c.1 del Reg. (UE) 2021/1060); • l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (art. 73, c. 2, lett. j, del Reg. (UE) 2021/1060); • il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e dei relativi elementi di mitigazione indicati nel Rapporto Ambientale e nello Studio di incidenza definiti in ambito VAS, assicurando l'applicazione della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e gli standard di settore secondo le disposizioni esplicitate dagli adempimenti in materia di climate proofing per l'immunizzazione dagli effetti del cambiamento climatico di cui all'art. 73, c. 2, lett. j, del Reg. (UE) 2021/1060; • il rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento.
R.02	**Formali**
	Per **piccole e medie imprese** Iscrizione attiva nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente CCIAA, con esclusione dei soggetti operanti nei settori indicati in Appendice 4 e, congiuntamente, iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016

	Per **microimprese** Iscrizione attiva nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente CCIAA, con esclusione dei soggetti operanti nei settori indicati in Appendice 4. Per **liberi professionisti**[7] Iscrizione al relativo albo/ordine professionale/elenco di appartenenza, e - in ogni caso - titolari di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale o titolarità di reddito di lavoro autonomo derivante dall'attività ammessa, attiva e senza che siano in corso sospensioni; **Sono ammesse anche aggregazioni costituite dai soggetti sopraelencati.** Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese.
R.03	**Dimensione d'impresa**

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali di impresa. Ai fini della classificazione delle imprese, con la relativa distinzione per dimensione in "micro", "piccola", "media" o "grande" impresa, si applicano i criteri indicati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Dimensione	Dipendenti	Fatturato/ Totale di bilancio annuo
Microimprese	meno di 10	Fatturato annuo non superiore a 2 milioni di Euro e/o Totale di bilancio annuo non superiore 2 milioni di Euro.
Piccole imprese	meno di 50	Fatturato annuo non superiore a 10 milioni di Euro e/o Totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro.
Medie imprese	meno di 250	Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di € e/o Totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di €

La dimensione di impresa viene verificata includendo nel calcolo le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e/o associazione, come definito dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) 651/2014. L'impresa, inoltre, deve preventivamente comunicare all'Amministrazione regionale ogni ulteriore variazione della compagine sociale che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e la data di concessione dell'agevolazione, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa.

R.04	**Catalogo dei Servizi**

[7] I liberi professionisti sono equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2013, e come specificato dall'Agenzia per la coesione territoriale con nota prot. n. 8321 del 10 ottobre 2016.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Gli interventi dovranno prevedere l'acquisizione di almeno un servizio rientrante nelle seguenti tipologie:</td></tr>
<tr><td></td><td>Tipologia di servizi</td><td>Esempi</td></tr>
<tr><td></td><td>a. Servizi per lo sviluppo o innovazione di nuovo prodotto o processo produttivo
(Scheda B.1.2 del Catalogo servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde: Servizi tecnici di progettazione per ricerca e sviluppo, innovazione di prodotto e di processo, sperimentazione - prove e test)</td><td>• Realizzazione prototipi funzionali anche tramite stampa 3D e post-produzione di modelli;
• Progettazione, ideazione realizzazione e design di nuove collezioni, nuove linee di prodotto
• Sviluppo e realizzazione di sistemi e dispositivi funzionali a processi produttivi di nuova concezione
• Altri servizi non in elenco ma coerenti col Catalogo servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde per la stessa tipologia.</td></tr>
<tr><td></td><td>b. Servizi di supporto alla certificazione</td><td>• Percorsi di certificazioni di processo/prodotto;
• Percorsi per l'ottenimento di IG;</td></tr>
<tr><td></td><td>c. Servizi di supporto alla sostenibilità</td><td>• Valutazione dell'impatto ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita;
• Progettazione finalizzata all'aumento della durabilità, riparabilità o riutilizzabilità del prodotto/processo/packaging;
• Consulenze per il test e/o la certificazione di materiali ecologici;</td></tr>
<tr><td></td><td>d. Servizi di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati (connessi con gli interventi a, b, c, o e)</td><td>• Azioni per valorizzare l'identità dell'impresa e promuovere prodotti e servizi online e offline, inclusi sito web, social media, storytelling e ricerche di mercato;</td></tr>
<tr><td></td><td>e. Servizi di gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale</td><td>• Consulenze per la tutela della P.I. (es: stesura e deposito brevetti/marchi/design o supporto per la stesura di accordi, licenze, ecc…).</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Per ciascun servizio devono essere rispettate le seguenti condizioni vincolanti:
- far riferimento ai criteri di rendicontazione dettagliati nell'Allegato H - Criteri di ammissibilità e rendicontazione delle spese;
- rispettare i requisiti previsti dal "Catalogo servizi avanzati e qualificati per le imprese sarde".</td></tr>
<tr><td>R.05</td><td colspan="2">Localizzazione del progetto</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Il soggetto richiedente deve possedere una sede o unità produttiva locale, destinataria dell'intervento, in Sardegna alla data di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe previste nel Regolamento (UE) 2021/1060, recante disposizioni comuni sui fondi SIE.
Ai fini della stabilità dell'operazione vige l'obbligo di non cessare o trasferire l'attività produttiva per la quale si è ricevuto il sostegno al di fuori della regione Sardegna secondo le modalità previsto dall'Art. 65 comma 1 del Reg (UE) 1060/2021.
La localizzazione del progetto comporta la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il progetto ed il relativo titolo legittimante la disponibilità. Gli elementi costitutivi della stabile organizzazione dovranno essere descritti dai proponenti e saranno oggetto di valutazione secondo i criteri indicati all'art.</td></tr>
</table>

	12 “Istruttoria delle Domande”. La disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell’unità produttiva oggetto di intervento deve essere dimostrata dal Soggetto proponente con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’Art.1351 del Codice civile o concessione demaniale. I titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare registrati e trascritti, condizione da verificare prima della concessione dell’agevolazione. In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, e la conseguente inadeguatezza a garantire la stabilità delle operazioni, la disponibilità degli immobili non può essere attestata unicamente attraverso tale forma contrattuale. Nel caso in cui il Progetto sia realizzato su un immobile non di proprietà del Soggetto proponente, dovrà essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l’assenso alla realizzazione dell’investimento previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso. In ogni caso il beneficiario deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a: • per i Progetti realizzati all’interno di **concessioni demaniali**, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell’aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del Progetto possano essere mantenuti nella destinazione d’uso per almeno 5 anni dopo la conclusione; • per i Progetti realizzati all’interno di **agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate**, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all’art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell’area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l’insediamento nel lotto e, soprattutto, l’avvio a realizzazione del programma da parte dell’impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell’accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall’impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione; • per i Progetti realizzati all’interno dei **Parchi scientifici** (es. Parco scientifico e tecnologico della Sardegna) o **incubatori di imprese pubblici o privati**, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione – assegnazione - consegna delle aree o dei beni che formano oggetto di intervento delle aree insediative presso i sopra richiamati parchi o incubatori.
R.06	**Nuova localizzazione**
	I soggetti che, al momento della presentazione della domanda, non dispongono di una sede operativa in Sardegna devono assumere l’impegno ad aprirne una, che deve risultare da idonea documentazione, prima dell’avvio del Progetto. Questa deve costituire una stabile organizzazione intesa come una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto che presenta il progetto. Può essere

	considerata tale, una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale proposta. Tali aspetti dovranno essere descritti da parte dei proponenti e saranno oggetto di verifica. Nel caso di imprese e di liberi professionisti privi di sede o unità locale in Sardegna al momento della domanda (nuova localizzazione), i requisiti di cui ai punti (Iscrizione in pubblici registri) e (Localizzazione del progetto) devono sussistere al momento della presentazione della prima domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica.
R.07	**Delocalizzazione**
	L'intervento non deve prevedere la partecipazione o il coinvolgimento in interventi di delocalizzazione in conformità dell'art. 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'art. 65, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) 2021/1060.
R.08	**Domicilio digitale**
	Il soggetto richiedente deve possedere: • una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97. • "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'Art.29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004; • SPID (non utilizzabile per le persone giuridiche), CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.
R.09	**Regolarità contributiva (DURC)**
	Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa verificabile attraverso il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o essere in possesso - al momento di presentazione della domanda - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio on line messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC. Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Sardegna o in Italia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento, redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.
R.10	**Procedure concorsuali**
	Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

	• fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942); • una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa; • liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.
R.11	**Atti di revoca su precedenti bandi**
	Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Sardegna nei precedenti due anni per: • venir meno dell'unità produttiva localizzata in Sardegna nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio; • venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio; • adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili; • indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo; • decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.
R.12	**Responsabilità amministrativa**
	Il soggetto richiedente (ente) non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.
R.13	**Precedenti penali**
	Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione: a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti,

	associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode[8] compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediate frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000: • delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I); • delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II). c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006: • art. 29-quattuordecies; • Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II,Titolo V, Capo II; • Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo VI, Capo I; • Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"; • Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente". d) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.); e) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità relativamente: • alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); • alla lettera b); • alla lettera d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
R.14	**Procedimenti penali in materia di lavoro**

[8] Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

	Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato): a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001); b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.; c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008); d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999); e) omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); f) omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981). g) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro: • reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.; • gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008); La disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda. In merito a tale requisito, il soggetto richiedente al momento della domanda è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016.
R.15	**Contrasto del lavoro irregolare**
	Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14. Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità.
R.16	**Deggendorf**
	Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile", oppure, pur essendo destinatario di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
R.17	**Divieto di intestazione fiduciaria**

	Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta (entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo intermedio) a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciani. Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.
R.18	**Soggetto attivo/stato di inattività**
	Il soggetto richiedente deve essere "in attività". Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica; nel caso in cui l'attività sia soggetta a specifiche norme e prescrizioni di legge che ne condizionino l'avvio detto requisito deve sussistere al momento dell'erogazione a saldo.
R.19	**Impresa in difficoltà**
	Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di impresa "in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, Art.2, punto 18 come integrato e modificato dal Regolamento (UE) n. 1315/2023. Si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e ss.sm.ii.
R.20	**Antimafia**
	Il soggetto richiedente deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 159/2011 sulla disciplina Antimafia laddove ricorre[9]. Il requisito sarà verificato dopo l'ammissibilità, ma prima della concessione dell'agevolazione, Ai fini dell'ammissibilità è richiesta la compilazione del modulo antimafia secondo quanto previsto nell'Allegato P.
R.21	**Contrasto alla discriminazione**
	l titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna". Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

[9] L'informativa antimafia è richiesta con riferimento ad attività e contributi di importo superiore ad euro 150.000.

R.22	**Rating di legalità**
	Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso. L'impresa richiedente che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti: • Responsabilità amministrativa (R.11), • Contrasto lavoro irregolare (R.14), • Precedenti penali (R.12) - lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); - lett. b); - lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: - omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983). Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'Art.46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. L'Organismo intermedio, prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.
R.23	**Posizione debitoria verso il bilancio regionale**
	Con riferimento al Soggetto proponente, al titolare o ai rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, al momento della domanda, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali l'Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti (L.R. n. 5/2016, art. 14).
R.24	**Antiriciclaggio**
	Ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo di cui al requisito R.13 (procedimenti penali in corso in materia di lavoro) sarà effettuato anche sul titolare effettivo. Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione dell'agevolazione per ogni

	erogazione (anticipo, SAL, saldo).
R.25	**Indipendenza del fornitore e divieto di Pantouflage**
	Il fornitore dei servizi individuato non deve trovarsi col beneficiario in una relazione riconducibile alla definizione di "impresa unica" del regolamento 2023/2831 "De Minimis" al comma 2 dell'articolo 2 o in una situazione di Pantouflage (Affidamento di incarichi in violazione dell'Art.53, comma 16-ter del Decreto legislativo n. n. 165/2021).
R.26	**Capacità economico-finanziaria**
	Il soggetto richiedente deve dare evidenza del rispetto dei requisiti di sostenibilità finanziaria del Progetto presentando una dichiarazione comprovata da uno dei seguenti documenti: ▪ Se l'impresa ha depositato almeno un bilancio, l'ultimo bilancio approvato e depositato, dal quale si desuma la disponibilità di risorse proprie adeguate. ▪ Se l'impresa non ha ancora depositato bilanci, alternativamente: - Un Business-Plan sintetico, che illustri le fonti di finanziamento previste per la copertura della quota di investimento a carico dell'impresa durante l'esecuzione del Progetto; - Documentazione comprovante la disponibilità patrimoniale sufficiente, quali certificazioni di patrimonio netto, dichiarazioni bancarie attestanti affidamenti o disponibilità liquide.

APPENDICE 4 – Elenco delle attività economiche ammesse (ISTAT ATECO 2025)

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso i soggetti che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, rispettano ii requisiti formali R.02, con esclusione dei soggetti operanti nei seguenti settori:

a. pesca e acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo (Codice Ateco 2025: Sezione A 03);

b. produzione primaria dei prodotti agricoli (Codice Ateco 2025: Sezione A 01 A 02);
Le Imprese Agroalimentari Miste, ovvero quelle imprese che svolgono attività connesse alla produzione primaria, come la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, potrebbero essere ammissibili al bando, a condizione che l'attività primaria non prevalga o che siano rispettate tutte le specifiche altre condizioni stabilite dal bando.;

c. indicati nell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1056 e riconducibili ai seguenti Codici Ateco (Codice Ateco 2025: Sezione B 05, B 06, B 07, B 08.92, B 09, Sezione C 12, C 19.1, C 19.2, C 20.59, C 28.29.2, C 28.93, C 32.99.91, C 33.12.53, Sezione D 35.11, D 35.21, D 35.22, D 35.23, D 35.24, D 35.4, Sezione F 43.22.06, Sezione G 46.21.21, G 46.35.01, G 46.35.09, G 46.85.02, G 47.26.01, G 47.26.02, Sezione H 49.50.1, H 52.22.01);

d. indicati nell'elenco di Codici ATECO di attività escluse come indicati dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente approvata con Circolare MEF RGS n. 32/2021 (Scheda 26) per cui, in alcuni casi, è stato necessario utilizzare la tavola di corrispondenza dei Codice Ateco 2022 con quelli attualmente in vigore (Codice Ateco 2025: Sezione B 05, B 06, B 07, B 08, B 09, Sezione C 19, 24.46, Sezione D 35.21, 35.22, Sezione E 38.21, 38.22, 38.23, 38.31, 38.32, 38.33);

e. indicati nell'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831 De Minimis, tenuto conto delle esclusioni previste dalle altre normative citate e riconducibili ai seguenti Codici Ateco, (Codice Ateco 2025: Sezione A 01.1, A 01.2, A 01.3, A 01.4, A 01.5, A 03,1 e A 03.2, Sezione C 10.2, Sezione G 46.32.3, G 47.23, G 47.92.1).

APPENDICE 5 – PRIVACY – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara:

1. perché trattiamo i tuoi dati personali;
2. quali dati personali trattiamo;
3. chi tratta i tuoi dati personali;
4. come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
5. come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali



TITOLARE DEL TRATTAMENTO è Sardegna Ricerche, via Palabanda n. 9 – 09123 Cagliari, nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore info@sardegnaricerche.it o protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

La presente Informativa viene resa per il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura bando "Aiuti alle MPMI sarde per la transizione digitale".



PERCHE' SARDEGNA RICERCHE TRATTA TUOI DATI

I tuoi dati personali sono trattati, **senza necessità di acquisire il tuo consenso**, per le seguenti finalità:

- poter svolgere le funzioni amministrative, tecniche e di controllo nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati dalla legge;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- permetterti di fruire dei servizi da te richiesti;
- per la instaurazione e gestione del rapporto di lavoro;
- per poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria;
- per attività di informazione e comunicazione istituzionale

Solo **previo tuo specifico consenso e con il diritto di poterlo revocare in qualsiasi momento**, per le seguenti altre finalità:

- per inviarti via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o iscriverti ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una comunicazione diretta con te.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente:

- perché è necessario all'esecuzione di un contratto di cui sei parte, come interessato o perché è necessario per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una tua richiesta - art. 6, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento;
- perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento;
- perché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investita Sardegna Ricerche, in qualità di titolare del trattamento - art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento;
- perché hai espresso il consenso al trattamento dei tuoi dati personali – art. 6, paragrafo 1, lett. a).

QUALI DATI TRATTA SARDEGNA RICERCHE

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati:

- dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- categorie particolari di dati personali: nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, trattiamo i dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali";
- dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente da te; in tale ipotesi ti verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.

La maggior parte dei dati a te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Ente l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.

Il conferimento di eventuali dati espressamente indicati come facoltativi richiede il tuo consenso esplicito, che potrai comunque revocare in qualsiasi momento, opponendoti in tutto o in parte al trattamento.

CHI TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge

per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.

COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

Sardegna Ricerche tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità a te comunicate. Successivamente verranno conservati in esecuzione degli obblighi di legge, per finalità di tipo amministrativo e fiscale, per l'adempimento di obblighi legali del Titolare, per far valere o difendere un proprio diritto (10 anni dal termine del rapporto).

TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

L'eventuale trasferimento dei tuoi dati in Paesi extra UE ti sarà comunicato con specifica informativa.

COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI

Il Titolare ti informa che, in qualità di soggetto interessato, ti spettano i seguenti diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.):

- il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei tuoi dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso e alle informazioni di cui all'art. 15 del G.D.P.R.;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica e l'integrazione dei tuoi dati personali incompleti;
- il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei tuoi dati personali;
- il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;

- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i tuoi dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile per trasmetterli ad altro titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro titolare dei dati;
- il diritto di opposizione al trattamento dei tuoi dati personali;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Puoi esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento utilizzando il modello scaricabile al seguente Link oppure inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo: Sardegna Ricerche, via Palabanda n.9 - 09123 Cagliari; oppure inviando una e-mail all'indirizzo: info@sardegnaricerche.it.



Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il **Responsabile per la protezione dei dati di Sardegna Ricerche** al seguente riferimento: rpd@sardegnaricerche.it.